

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

DISTRIBUTORI DI BENZINA, PRESTAZIONI SANITARIE, LAMPADE VOTIVE E SOGGETTI MARGINALI

ADEMPIMENTI LEGATI ALL'INCASSO DI CORRISPETTIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24/12/19 (G.U. N.305 DEL 31/12/19) MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - esoneri Apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. n. 115 del 18/5/19, che ha individuato specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.M. 5/8/15, n. 127.	Art. 1
Per effetto delle modifiche ecco le attività esonerate in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21/12/96, n. 696, e dei decreti MEF 13/2/15 e 27/10/15 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici B2C); b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; - b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri; c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto Iva (commercio al minuto e assimilate) effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto Iva; sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi relativi all'anno precedente sono uguali o inferiori all'1% del volume di affari relativo al medesimo anno; d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale. Cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici - restano ferme le disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici. In fase di prima applicazione, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni di cui all'art. 22 citato diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. Attività marginali - il carattere marginale delle attività esonerate dall'adempimento telematico deve essere valutato in relazione al volume d'affari dell'anno precedente e non a quello del 2018. Esonero per la gestione del servizio delle lampade votive - la nuova ipotesi di esonero, introdotta mediante l'inserimento della lettera b-bis nell'art. 1, co. 1, per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, è finalizzata a garantire un avvio graduale dell'adempimento telematico anche per tale attività. I corrispettivi derivanti da tali operazioni, inserite tra quelle di commercio al minuto e assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 dall'art. 12-bis del D.L. n. 34 del 2019, devono essere certificati mediante rilascio di	

Special Assist

scontrino o ricevuta fiscale, come previsto dal co. 2 del citato art. 12-bis. Il decreto in esame, con finalità ricognitiva, ribadisce l'obbligo di certificazione in modalità cartacea e, per uniformità di disciplina, prevede l'esonero dall'adempimento telematico anche per le operazioni collegate, connesse o marginali rispetto a quelle di gestione del servizio di lampade votive.

Memorizzazione e trasmissione telematica facoltativa - i soggetti di cui sopra possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Estensione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
Individuati i termini per la memorizzazione elettronica/invio telematico dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori a seconda delle quantità erogate nel 2018 da ciascun impianto:

- 1/1/20 in caso di cessioni 2018 superiori a 3 milioni di litri;
- 1/7/20 in caso di cessioni 2018 superiori a 1,5 milioni di litri;
- 1/1/21 nelle altre ipotesi (cessioni 2018 fino a 1,5 milioni di litri).

È, inoltre, prevista la possibilità di invio con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestralmente.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30/12/19*

Processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici

Adeguate il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile per i produttori dichiarare fino al 30/6/20 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore n. 1432217 del 20/12/19*

Utilizzo di registratori telematici in presenza di contabilità separata

È possibile memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico salvo l'obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) a richiesta del cliente.

Agenzia delle entrate, risposta n. 532 del 20/12/19

Parcometri

Con riferimento al caso di una società dotata di parcometri già potenzialmente idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato chiarito che per i parcometri non sono state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Agenzia delle entrate, risposta n. 534 del 20/12/19

Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28/10/16 (e successive modifiche) sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e di volta in volta aggiornate, consultabili nell'apposita area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Gli strumenti per effettuare le operazioni previste sono i registratori telematici, i registratori di cassa adattati a registratori telematici e la procedura web messa a disposizione degli operatori sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Attività di intrattenimento

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato previsto con il D.lgs. n. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e prevede che a

Agenzia delle entrate, risposta n. 535 del 20/12/19

Special Assist

decorrere dall'1/1/20 i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto ministeriale 10/5/19, che elenca le operazioni alle quali, in fase di prima applicazione, l'obbligo non si applica.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 22/11/19 (G.U. N.284 DEL 4/12/19) PRESTAZIONI SANITARIE – INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	
Un D.M. del MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie Nell'ambito degli adempimenti legati alla predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché da parte degli esercenti la professione di biologo, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta dei seguenti soggetti iscritti all'albo: a) della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) della professione sanitaria di dietista; f) della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) della professione sanitaria di igienista dentale; i) della professione sanitaria di fisioterapista; j) della professione sanitaria di logopedista; k) della professione sanitaria di podologo; l) della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; n) della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; p) della professione sanitaria di educatore professionale; q) della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; r) della professione sanitaria di assistente sanitario; s) dei biologi. Tali soggetti si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 3, co. 3, del D.lgs. n. 175/2014, nonché a quelli che sono stati aggiunti con alcuni decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. dell'1/9/16 e del 22/3/19). Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati si applicano le medesime modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 31/7/15 e del 27/4/18. I nuovi soggetti inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/11/19 (G.U. n.284 del 4/12/19)</i>

Special Assist

dalle persone fisiche a partire dall'1/1/19.	
Modalità tecniche di utilizzo dei dati inviati al sistema tessera sanitaria – il provvedimento dell'Agenzia delle entrate A seguito dell'estensione dell'obbligo di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dal D.M. 22/11/19 è stata confermata l'applicazione di quanto previsto dal provvedimento 6/5/19 riguardo a: • modalità di accesso ai dati aggregati; • consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente; • opposizione dell'assistito e conservazione dei dati. Con riferimento alla opposizione del contribuente all'invio al sistema tessera sanitaria dei dati delle prestazioni sostenute, effettuate dai soggetti obbligati aggiunti con il decreto 22/11/19 in esame, è stato stabilito che la disposizione che, in linea generale, consente, mediante una richiesta al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate sul documento fiscale, si applica anche con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti che sono stati aggiunti all'elenco degli obbligati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22/11/19, sostenute a partire dal 60° giorno successivo al 23/12/19. È bene ricordare che, in linea generale, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'opposizione è manifestata con le seguenti modalità: • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; • negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1432437 del 23/12/19</i>
È bene ricordare che le tipologie di spesa interessate dall'obbligo sono le seguenti: a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie; e) farmaci per uso veterinario; f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 1/9/16; h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 22/9/19; i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 22/11/19; j) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); k) altre spese sanitarie. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.	
Pagamenti tracciabili per consentire la detrazione a chi ha sostenuto la spesa per la prestazione medica	Art. 1, co. 679-680, legge 27/12/19, n. 160

Special Assist

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che la **detrazione dall'Irpef del 19%** degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 241/1997. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Pertanto, qualora le prestazioni, tra gli altri, degli esercenti professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché da parte degli esercenti la professione di biologo, individuati dal decreto 22/11/19 in esame, siano rese al di fuori da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, il relativo pagamento dovrà essere effettuato con sistemi tracciabili (non per contanti) affinché il soggetto che le ha sostenute possa portarle in detrazione dall'imposta.